

# Giuseppe Giorgi

## Notaio

Rep. n.85186 ----- Racc. n. 19655 ----

----- ATTO COSTITUTIVO -----

----- della società a responsabilità limitata -----

----- "CENTRO EMILIA TERREMOTO 2012 S.R.L." -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladodici, questo giorno di lunedì sedici luglio. -----

----- 16 luglio 2012 -----

In Cento, nel mio studio in Corso Guercino cn. 24. -----

Davanti di me Dott. Giuseppe Giorgi, notaio con sede in Cento, iscritto nel Collegio Notarile di Ferrara, sono presenti i signori: -----

ACCORSI FEDERICA, nata a Cento (FE) il 14 settembre 1981, domiciliata per la carica presso la sede della società di cui infra, la quale interviene nella sua qualifica di Consigliere delegato, facente parte del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società: "ELEKTROSISTEM -S.R.L." con sede in Cento (FE), via Enrico Toti n. 4, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ferrara: 00439700386, capitale sociale euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) interamente versato, società costituita in Italia, per dare esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2012 ; -----

FABBRI ROBERTO, nato a Finale Emilia (MO) il 31 agosto 1947, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale interviene nella sua qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società: "ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A." con sede in Finale Emilia (MO), via San Lorenzo n. 24/a, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di MODENA:

REGISTRATO  
a Cento  
Il 18/07/2012  
al num. 1044  
serie 1T  
€ 168,00

02097380360, capitale sociale euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) interamente versato, società costituita in Italia, per dare esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2012; -----

ANDALINI MASSIMO, nato a Cento (FE) il 22 marzo 1947, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale interviene nella sua qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società: "PASTIFICIO ANDALINI S.R.L." con sede in Cento (FE), via Enrico Toti n. 6, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di FERRARA: 00146060389, capitale sociale euro 2.300.000,00 (duemilioneitrecentomila virgola zero zero) interamente versato, società costituita in Italia, per dare esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 luglio 2012. -----

SABATINI CLAUDIO, nato a Finale Emilia (MO) il 30 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale interviene nella sua qualifica di Amministratore con firma disgiunta anche per gli atti di straordinaria amministrazione e quindi legale rappresentante della società: "CIGAIMPIANTI S.R.L." con sede in Finale Emilia (MO), via Miari n. 23, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di MODENA: 02886620364, capitale sociale euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) interamente versato, società costituita in Italia; -----

CARLETTI ENRICO, nato a Bondeno (FE) il 14 luglio 1957, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale interviene nella sua qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società: "ITL S.R.L." con sede in Pieve di Cento (BO), via Taddia n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.

di BOLOGNA: 04092880378, capitale sociale euro 45.900,00 (quarantacinquemilano-  
lanovecento virgola zero zero) interamente versato, società costituita in Italia, per  
dare esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 luglio  
2012. -----

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono cer-  
to, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: -----

ART.1) E' costituita fra le società ELEKTROSISTEM -S.R.L., ABK GROUP IN-  
DUSTRIE CERAMICHE S.P.A., PASTIFICIO ANDALINI S.R.L., CIGAIM-  
PIANTI S.R.L. e ITL S.R.L., una società a responsabilità limitata denominata:  
"CENTRO EMILIA TERREMOTO 2012 S.R.L." con sede in Cento (FE), at-  
tualmente in frazione Corporeno, via Statale cn. 1, e successivamente, nell'ambito  
dello stesso Comune, all'indirizzo risultante dal Registro Imprese competente. -----

ART.2) La società, nell'ambito delle finalità relative al rilancio economico e alla  
riqualificazione territoriale, attraverso la realizzazione di progetti immobiliari,  
delle zone situate nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, e zone limitrofe,  
colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012 e periodi successivi, avrà co-  
me oggetto sociale ed attività principale: -----

a) la progettazione, costruzione, realizzazione e vendita, sia per conto proprio che  
di terzi e/o di Enti Pubblici, territoriali e non, anche mediante la partecipazione ad  
appalti pubblici, consorzi e raggruppamenti temporanei d'impresе, di opere pub-  
bliche quali a solo titolo esemplificativo strutture scolastiche, di servizio alla per-  
sona ed al territorio, e più in generale di infrastrutture aventi carattere, impiego o  
finalità di utilità pubblica o mista pubblica/privata; -----

b) l'assunzione di appalti per costruzioni edili, stradali e idrauliche di qualunque  
specie, sia da parte di privati, che di enti pubblici. -----

Funzionalmente rispetto alle attività di cui alle precedenti lettere a) e b) la società potrà altresì svolgere attività di: -----

c) - compravendita di aree o diritti edificatori sulle stesse e loro lottizzazione per la realizzazione delle opere di cui alle precedenti lettere a) et b) -----

d) - la valorizzazione di aree e di comprensori urbanistici anche mediante l'attuazione di programmi edilizi pubblici; -----

e) - l'acquisto, l'alienazione, la permuta e la gestione diretta ed indiretta di beni immobili rustici, urbani ed alberghieri; -----

f) - il commercio all'ingrosso ed al minuto di materiali per l'edilizia e di macchinari ed attrezzature per l'esercizio dell'attività edile; -----

g) - l'assunzione e/o stipulazione di tutti i contratti e accordi necessari allo svolgimento dell'attività sociale e a solo titolo esemplificativo contratti di appalto, finanziamento, con o senza concessione di ipoteca, di gestione immobiliare, di progettazione immobiliare e/o urbanistica. -----

La società infine, esclusivamente per il raggiungimento dello scopo sociale principale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e potrà altresì assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. -----

Il tutto con assenza di svolgimento verso il pubblico di attività di raccolta del risparmio ed in generale di attività bancaria (in conformità all'art.106 d.lgs 385/1993) e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta, riservata a particolari categorie di soggetti ai sensi di leggi speciali, o che non possa essere svolta in forma societaria. -----

ART.3) La società sarà retta e funzionerà, oltreché secondo i patti di questo atto, anche sotto l'osservanza e secondo le norme di funzionamento della società - composte di numero 29 (ventinove) articoli - che, da me lette alle parti comparenti, che le approvano sottoscrivendole con me notaio, allego al presente atto sotto la lettera A) perchè ne formino parte integrante e sostanziale. -----

ART.4) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), e viene sottoscritto dai soci come segue: -----

- socio "ELEKTROSISTEM -S.R.L.": partecipazione di nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale; ----

- socio "ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.": partecipazione di nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale; -----

- socio "PASTIFICIO ANDALINI S.R.L.": partecipazione di nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale; -----

- socio "CIGAIMPIANTI S.R.L.": partecipazione di nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale; -----

- socio "ITL S.R.L.": partecipazione di nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale; -----

Si dà atto che l'intero capitale sociale, pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), è stato depositato, come per legge, in data odierna presso la Banca Centro Emilia, filiale Sede, come risulta da ricevuta rilasciata in pari data, come io Notaio attesto e confermo, avendomi le parti esibitomi l'originale di detta ricevuta. -----

ART.5) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-

milacinquanta) e potrà essere prorogata. -----

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di prima iscrizione della società presso il Registro Imprese competente. -----

ART.6) I comparenti stabiliscono che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di 5 (cinque) membri, aventi i poteri di cui all' allegato statuto, che resteranno in carica a tempo indeterminato; membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati i signori: -----

- CLAUDIO SABATINI., Presidente, -----

- ROBERTO FABBRI, MASSIMO ANDALINI, ENRICO CARLETTI, e ACCORSI GIUSEPPE, nata a Galliera (BO) il 16 febbraio 1947, residente a Cento (FE), via Giotto n. 14, Codice Fiscale CCR GPP 47B16 D878P, Consiglieri. -----

I neo eletti amministratori, signori ROBERTO FABBRI, MASSIMO ANDALINI, CLAUDIO SABATINI ed ENRICO CARLETTI qui costituiti, preso atto di quanto testé esposto, accettano le rispettive cariche. -----

Il signor CLAUDIO SABATINI è delegato ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche soppressioni od aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità. -----

Il medesimo signor CLAUDIO SABATINI viene autorizzato a ritirare dalla sopraddetta Banca il capitale ora depositato rilasciando ampia quietanza, ogni eccezione per sempre rimossa. -----

ART.7) Le spese del presente atto notarili, fiscali e conseguenti tutte sono a carico della società. -----

Le spese globali per la costituzione della società vengono presuntivamente calcolate in euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero). -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto pubblico, del quale ho dato lettura ai signori comparenti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano interamente conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono essendo le ore dieci virgola trenta. Consta di due fogli, scritti a macchina da persona di mia fiducia e in parte di pugno da me notaio per pagine intere sei e della settimana fino a qui. -----

F.TO FEDERICA ACCORSI -----

F.TO FABBRI ROBERTO -----

F.TO ANDALINI MASSIMO -----

F.TO CLAUDIO SABATINI -----

F.TO ENRICO CARLETTI -----

F.TO GIUSEPPE GIORGI notaio -----

ALLEGATO "A" AL REP.N. 85186/19655 -----

----- NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' -----

----- "CENTRO EMILIA TERREMOTO 2012 S.R.L." -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -----

ART.1) È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "CENTRO EMILIA TERREMOTO 2012 S.R.L.". -----

ART.2) La società ha sede legale in Comune di Cento (FE), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese. -----

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci. -----

ART.3) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera-

zione dell'assemblea dei soci. -----

ART.4) La società, nell'ambito delle finalità relative al rilancio economico e alla riqualificazione territoriale, attraverso la realizzazione di progetti immobiliari, delle zone situate nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, e zone limitrofe, colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012 e periodi successivi, avrà come oggetto sociale ed attività principale: -----

a) la progettazione, costruzione, realizzazione e vendita, sia per conto proprio che di terzi e/o di Enti Pubblici, territoriali e non, anche mediante la partecipazione ad appalti pubblici, consorzi e raggruppamenti temporanei d'impresе, di opere pubbliche quali a solo titolo esemplificativo strutture scolastiche, di servizio alla persona ed al territorio, e più in generale di infrastrutture aventi carattere, impiego o finalità di utilità pubblica o mista pubblica/privata; -----

b) l'assunzione di appalti per costruzioni edili, stradali e idrauliche di qualunque specie, sia da parte di privati, che di enti pubblici. -----

Funzionalmente rispetto alle attività di cui alle precedenti lettere a) e b) la società potrà altresì svolgere attività di: -----

c) - compravendita di aree o diritti edificatori sulle stesse e loro lottizzazione per la realizzazione delle opere di cui alle precedenti lettere a) et b) -----

d) - la valorizzazione di aree e di comprensori urbanistici anche mediante l'attuazione di programmi edilizi pubblici; -----

e) - l'acquisto, l'alienazione, la permuta e la gestione diretta ed indiretta di beni immobili rustici, urbani ed alberghieri; -----

f) - il commercio all'ingrosso ed al minuto di materiali per l'edilizia e di macchinari ed attrezzature per l'esercizio dell'attività edile; -----

g) - l'assunzione e/o stipulazione di tutti i contratti e accordi necessari allo svol-

gimento dell'attività sociale e a solo titolo esemplificativo contratti di appalto, finanziamento, con o senza concessione di ipoteca, di gestione immobiliare, di progettazione immobiliare e/o urbanistica. -----

La società infine, esclusivamente per il raggiungimento dello scopo sociale principale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e potrà altresì assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. -----

Il tutto con assenza di svolgimento verso il pubblico di attività di raccolta del risparmio ed in generale di attività bancaria (in conformità all'art.106 d.lgs 385/1993) e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta, riservata a particolari categorie di soggetti ai sensi di leggi speciali, o che non possa essere svolta in forma societaria. -----

ART.5) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende ad ogni effetto quello risultante dalle relative annotazioni effettuate nel Registro Imprese competente; è onere dei soci, degli amministratori, dell'Organo Sindacale e del revisore comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro Imprese competente, si fa riferimento alla residenza anagrafica. -----

Ai fini delle comunicazioni ai soci, agli amministratori, all'Organo Sindacale ed al revisore, se nominati e, nell'ambito del concetto di "domicilio" e/o recapito degli stessi, si deve intendere compreso anche l'eventuale indirizzo di posta elettronica (email) o telefax, sempre che i medesimi l'abbiano comunicato alla Società. -----

----- CAPITALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI -----

ART.6) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni a norma di legge. -----

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. -----

In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento. -----

ART.7) In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute. -----

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni dell'Organo Sindacale o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per gli otto giorni precedenti all'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni dell'Organo sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci. -----

ART.8) I soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra

il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. -----

Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'art. 2467 c.c.. -----

----- TITOLI DI DEBITO -----

ART.9) La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. -----

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'articolo 2483, comma 2. -----

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare: -----

a) il valore nominale di ciascun titolo; -----

b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione; -----

c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli; -----

d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; -----

e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società. -----

I titoli di debito devono indicare: -----

1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta; -----

2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; -----

3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle

Imprese; -----

4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società; -----

5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti; -----

6) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi. -----

----- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -----

ART.10) ) Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi. Il socio che intende cedere a titolo oneroso le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, dando loro comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e indicando le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, i termini e le modalità di pagamento; entro il termine di trenta giorni successivi al ricevimento di tale notificazione i soci che intendessero esercitare la prelazione dovranno a loro volta notificare, sotto pena di decadenza, tale loro decisione al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà fatta pro-quota ai singoli acquirenti, in proporzione della rispettiva partecipazione al capitale sociale. -----

Se i soci non si avvarranno della prelazione, le quote potranno essere cedute al terzo indicato nella comunicazione al prezzo e alle condizioni ivi stabilite, previo consenso degli altri soci. -----

I soci dovranno pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della notificazione di cui sopra; in

manca di pronuncia entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. -----

Qualora i soci neghino il proprio consenso, dovranno necessariamente indicare uno o più compratori che acquistino le quote a parità di condizioni. -----

ART.11) In caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi. Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento dei soci superstiti, nominato secondo le modalità previste dalla legge. -----

Il rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avverrà - con riferimento alla data della morte - nel termine e con le modalità previste in caso di recesso. -----

In caso di introduzione, rimozione o modifica ai vincoli di circolabilità della quota, ai soci compete il diritto di recesso. -----

ART.12) Il trasferimento delle partecipazioni, sia *inter vivos* che *mortis causa*, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 10) e 11), avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali. -----

----- RECESSO - ESCLUSIONE -----

ART.13) Compete il diritto di recesso ai soci assenti, dissenzienti o astenuti nei casi previsti dalla legge. -----

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. contenente le generalità del recedente e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, entro giorni quindici (o nel diverso termine previsto inderogabilmente dalla legge) decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima oppure dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che lo legittima. -----

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società. -----

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione. ----

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione alla società del recesso, con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c.. -----

In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio con somme prelevate dal patrimonio sociale, si accresce proporzionalmente la partecipazione degli altri soci. -----

ART.14) Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa: ----

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; -----

- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento. -----

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del

capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso. -----

Se la società è composta da due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dall'arbitro, su domanda dell'altro. -----

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste in caso di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. -----

----- DECISIONI DEI SOCI -----

ART.15) Sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----

b) la nomina degli amministratori; -----

c) la nomina dell'Organo Sindacale e/o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile; -----

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dell'Organo Sindacale e del revisore; -----

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; -----

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

g) lo scioglimento della società ai sensi dell'art.2484 n.6 c.c., la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri; -----

h) l'esclusione di un socio; -----

i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo,

dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. -----

ART.16) Le decisioni dei soci possono essere adottate: -----

a) con il metodo assembleare; -----

b) mediante consultazione scritta; -----

c) sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f) e g), del precedente articolo del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare. -----

ART.17) ASSEMBLEA - L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o da uno degli Amministratori mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, o consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, all'Organo Sindacale ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nello stesso termine può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal Registro Imprese o da apposita comunicazione fornita alla società da parte dei soci, all'Organo Sindacale ed al revisore, se nominati. -----

La convocazione per posta elettronica o telefax sarà valida soltanto se si potrà avere la certezza che i soci l'abbiano ricevuta. -----

È consentito ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. -----

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti o informati della riunione tutti gli amministratori, l'Organo Sindacale ed il revisore, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, l'Organo Sindacale ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società. -----

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese, ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società. -----

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza degli intervenuti. -----

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori. -----

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge richieda una maggioranza più elevata. -----

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto. ----

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. -----

L'assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede e le varie filiali della società, ove precisato nell'avviso di convocazione. -----

La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in video conferenza tra la sede e le filiali è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

A tal fine per ogni filiale verranno nominati dall'assemblea "locale" due rappresentanti con funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea "locale", i quali sotto la supervisione del presidente e del segretario dell'assemblea "generale" avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la validità delle deleghe, la

possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni e di dare esecuzione alle direttive del presidente dell'assemblea "generale", al quale trasmetteranno apposito verbale firmato. -----

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. -----

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una filiale la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea "generale" e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. -----

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea "generale", quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza. -----

#### ART.18) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO SCRITTO -----

Le decisioni dei soci, ove ammesso dalla legge possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

Gli amministratori possono inviare ai soci mediante lettera raccomandata, fax o e-mail richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto.

I soci entro otto giorni dal ricevimento della richiesta devono comunicare la propria volontà alla società mediante lettera raccomandata. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa. -----

Il soggetto promotore deve inoltre mettere a disposizione, presso la sede sociale, la documentazione inerente alla proposta di decisione, che può essere liberamente

consultata da tutti i soci. -----

Qualora il socio non risponda nel termine sopra indicato, egli sarà considerato dissenziente purchè nel caso di richiesta via fax o e-mail, si possa avere la certezza che l'abbia ricevuta. -----

Anche in assenza di formale richiesta i soci possono inviare alla società mediante lettera raccomandata il proprio consenso espresso per iscritto. Anche in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa. -----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvi i casi in cui la legge richieda una maggioranza più elevata. -----

E' compito degli amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci, all'Organo Sindacale o al revisore, ove nominati, i risultati della decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione mediante annotazione sul libro delle decisioni dei soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione suddetta. -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

ART.19) ORGANO AMMINISTRATIVO - La società è amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: -----

- da un Amministratore Unico; -----

- da un Consiglio di Amministrazione; -----

- da più amministratori con poteri disgiunti o congiunti ai sensi degli articoli 2257 e 2258 del codice civile; in tal caso le decisioni di cui al III comma dell'art.2257 e II comma dell'art.2258 c.c. sono adottate dagli Amministratori a maggioranza calcolata per teste. -----

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo, la durata in carica (anche a tempo indeterminato) e le eventuali limitazioni ai poteri gestori. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione. -----

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e sono rieleggibili. -----

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile. --

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Se invece viene meno la maggioranza degli amministratori si intende dimissionario l'intero organo e i soci provvederanno alla nomina del nuovo organo amministrativo. -----

ART.20) POTERI - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, o dall'atto di nomina, attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci. -----

L'organo amministrativo può nominare procuratori della società per determinati

atti o categorie di atti. -----

ART.21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente tranne quando il Consiglio sia formato da soli due membri, nel qual caso le deliberazioni sono prese all'unanimità e le riunioni sono valide con la presenza di entrambi i consiglieri. -----

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, salvo che non sia già stato eletto dai soci in sede di nomina dell'organo; può eleggere inoltre uno o più Vice-Presidenti che lo sostituiscono in caso di sua assenza od impedimento, nonché un segretario scelto anche fra le persone estranee. -----

In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che dei Vice-Presidenti la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano d'età. -----

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata a.r., da spedirsi almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, agli Amministratori, all'Organo Sindacale al revisore se nominati. -----

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegrammi, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della seduta. -----

La convocazione può avvenire anche per posta elettronica inviata almeno tre giorni prima, ma sarà valida soltanto se si potrà avere la certezza che tutti i Consiglieri l'abbiano ricevuta. -----

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente quando ri-sulti totalitario. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in vi-

deo o tele conferenza purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. -----

Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e del segretario. -----

Il Consiglio di Amministrazione, può provvedere alla nomina di uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge. -----

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro tre giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo. -----

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto dal presente statuto, con riguardo alle decisioni dei soci, con le seguenti precisazioni: -----

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori; -----

- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi; -----

- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

ART.22) RAPPRESENTANZA LEGALE - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, a tutti i membri del Consiglio di amministrazione e, con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società, agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente. -----

ART.23) RIMBORSO SPESE - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. -----

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa. -----

----- CONTROLLI -----

ART.24) ORGANO SINDACALE - La nomina dell'organo sindacale, da effettuarsi con decisione dei soci, è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile. -----

Nei casi in cui si proceda alla nomina dell'organo sindacale, composto come per legge, questi ha le competenze, i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita anche la revisione legale dei conti, salvi i casi in cui la normativa vigente disponga diversamente. -----

L'organo di controllo, se consentito dalla Legge, sarà monocratico; qualora ciò non fosse consentito, sarà costituito dal numero minimo di componenti richiesto dalle leggi tempo per tempo vigenti. -----

ART.25) REVISORE - Con decisione dei soci può (nei casi previsti dalla legge deve) essere nominato un revisore legale al quale spettano le funzioni previste dal-

la legge per tale organo. -----

Il revisore legale, ove nominato, ha i doveri e i poteri stabiliti dalle norme di Legge in materia. -----

----- BILANCIO ED UTILI -----

ART.26) ESERCIZI SOCIALI - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. -----

Il bilancio è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile. -----

ART.27) UTILI - Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci previa decisione dei soci e salvo che questi non decidano una diversa destinazione. In caso di distribuzione questa avverrà in proporzione alle quote possedute dai soci. -----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società. -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

ART.28) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi. -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

ART.29) RINVIO - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi

vigenti in materia. -----

F.TO FEDERICA ACCORSI -----

F.TO FABBRI ROBERTO -----

F.TO ANDALINI MASSIMO -----

F.TO CLAUDIO SABATINI -----

F.TO ENRICO CARLETTI -----

F.TO GIUSEPPE GIORGI notaio -----

=====

Copia informatica, conforme al documento originale su supporto cartaceo,  
rilasciata ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 82/2005